

Report n. 8753 per ACCERTAMENTO FISCALE in capo a SOCIETA' di CAPITALI a RISTRETTA BASE SOCIETARIA: costi indeducibili assimilati forzatamente agli utili "in nero" distribuiti ai soci

Documento generato automaticamente dal motore AI in data: 2025-10-27

Domanda: Si ha notizia, inoltre, che l'Amministrazione Finanziaria (A.F.) abbia emesso, in tempi recenti, avvisi di accertamento a SRL/SPA a ristretta base societaria per la contestazione di talune spese dedotte, a suo dire, indebitamente dal reddito di impresa e che sono state considerate alla stregua di utili distribuiti "in nero" ai soci e ciò addirittura anche in presenza di costi non monetari, come sopravvenienze passive, minusvalenze, accantonamenti a determinati fondi del passivo, ecc., il che renderebbe ancora più assurda la ripresa a tassazione in capo ai soci. Non si tratterebbe quindi solo di costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti e dimostrati come tali dall'A.F., ma anche di costi dedotti e che l'A.F. ha considerato indeducibili in tutto o in parte. Si chiede quanto segue: 1) Se ci sono pronunce giurisprudenziali in merito a casi analoghi a quelli descritti e qual è l'eventuale indirizzo giurisprudenziale prevalente; 2) Anche e soprattutto alla luce del nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. 546/1992, se simili riprese a tassazione in capo ai soci possano avere il benché minimo fondamento, in particolare per l'assimilazione dei costi non deducibili - assimilazione forzata a parere di chi scrive - agli utili "in nero" veri e propri distribuiti ai soci; 3) In ogni caso, la ripresa a tassazione dei costi indeducibili in capo alla società e poi anche ai soci, come indicato nella domanda sub-2), comporterebbe un'applicazione indebita ed "extra legem" del regime di trasparenza, ex art. 116 T.U.I.R., a società che non vi hanno optato; cosa si può dire in proposito ?

Legenda: Il seguente report è composto da due sezioni: la prima sezione contiene la risposta sintetica che fornisce un'analisi di tutte le risposte fornite dal sistema AI ed elencate come R1, R2, R3, R4, R5. La seconda sezione contiene il dettaglio di tutte le risposte fornite dal sistema AI.

SOMMARIO

1. Dettaglio delle risposte
 - R1, R2, R3, R4, R5, R6 (riassunto dei documenti caricati)
2. Panoramica delle risposte
3. Analisi comparativa
4. Informazioni di contesto
5. Ulteriori riferimenti a sentenze della Cassazione

6. Fonti web correlate

7. Disclaimer

Dettaglio delle risposte

R1. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/1

Le recenti tendenze giurisprudenziali e prassi dell'Amministrazione Finanziaria mostrano una crescente contestazione, nelle SRL e SPA a ristretta base societaria, della deducibilità di determinati costi: tali costi vengono talvolta assimilati ad “utili in nero” distribuiti ai soci, persino in presenza di costi non monetari come sopravvenienze passive, minusvalenze e accantonamenti a fondi, il che crea gravi criticità sistematiche e applicative.

1. Indirizzo giurisprudenziale

La giurisprudenza più recente riconosce generalmente come legittima la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci nelle società a ristretta base partecipativa anche a seguito di contestazione di costi indeducibili, purché questi abbiano alterato il conto economico e quindi la base imponibile della società. La Corte di Cassazione nelle sentenze n. 2224/2021, n. 25501/2020 e n. 25559/2024 ha ritenuto che i costi indeducibili (anche effettivamente sostenuti) possono dare luogo a una rettifica e far presumere la distribuzione occulta pro-quota ai soci. Tuttavia, parte della dottrina e della giurisprudenza critica tale lettura, sostenendo che si equipara illegittimamente una variazione meramente fiscale (la ripresa del costo indeducibile) a un maggior utile effettivamente distribuibile, forzando la disciplina delle società di capitali verso quella “trasparente” delle società di persone. In presenza di ristretta base, l'onere della prova è invertito a carico dei soci, che devono dimostrare la mancata percezione del presunto “utile occulto”.

2. Ruolo del nuovo comma 5-bis art. 7 D.Lgs. 546/1992

Il nuovo comma 5-bis sancisce l'onere in capo all'Amministrazione di provare la fondatezza della pretesa impositiva, salvo presunzioni legali; tuttavia nella prassi e secondo la giurisprudenza prevalente, il contribuente deve comunque fornire prova dell'inerenza e della realtà del costo dedotto. Il nuovo comma, quindi, non elimina automaticamente la presunzione di distribuzione nei confronti dei soci, soprattutto in caso di base ristretta, ma impone una motivazione più articolata da



parte dell'Ufficio. L'onere principale di documentare l'inerenza del costo resta a carico del contribuente anche dopo la riforma.

3. Regime di trasparenza e applicazione indebita

La prassi seguita in questi casi dalla giurisprudenza e dall'Amministrazione Finanziaria è stata criticata (anche in sentenze dissenting e in dottrina) perché configura una sostanziale applicazione "extra legem" del regime di trasparenza di cui all'art. 116 TUIR a società che non vi hanno optato, assimilando indebitamente i costi indeducibili a utili effettivi, da imputare automaticamente (pro quota) ai soci. La Cassazione, tuttavia, in più pronunce, ha confermato la legittimità di tale presunzione in presenza di ristretta base e in assenza di prova contraria dei soci sulla mancata percezione degli utili occulti.

Circolari, sentenze e interpelli Agenzia delle Entrate pertinenti

Cassazione:

- Sentenza n. 25501/2020 – legittima imputazione pro-quota dei costi indeducibili come utili occulti ai soci di SRL a ristretta base
- Sentenza n. 6202/2023 – costi indeducibili e presunzione di distribuzione di utili occulti
- Sentenza n. 2224/2021 – rettifica ai soci della società a ristretta base partecipativa per costi indeducibili
- Ordinanza n. 25559/2024 – accertamento validato su utili occulti da costi indeducibili in società a 2 soci

Prassi e normativa:

- Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92 (modifica della L. 130/2022): onere della prova negli atti impositivi
- Varie sentenze delle Commissioni tributarie regionali confermano l'orientamento Cassazione su presunzione di distribuzione ai soci

Dottrina e approfondimenti operativi:

- Articoli e approfondimenti su Ratio, Rivista Diritto Tributario, Deotto&Partner, Fisco e Tasse – analisi critica della giurisprudenza e della prassi Agenzia Entrate



Non sono state rinvenute recenti circolari o interpelli ufficiali di Agenzia Entrate che modifichino l'orientamento sopra descritto o che offrano letture più garantiste rispetto ai soci; l'indirizzo restrittivo resta accolto in via giurisprudenziale e nelle prassi operative regionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI GIURISPRUDENZA:

Approfondimento

Di seguito vengono elencate e approfondite le principali sentenze della Corte di Cassazione, commenti di prassi ed eventuali riferimenti ricavabili dal web che trattano la tematica della presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di SRL/SPA a ristretta base, anche in presenza di costi indeducibili, come richiesto. Non sono emersi interpelli o circolari recentemente dedicate, ma la giurisprudenza opera come principale fonte interpretativa.

Sentenze rilevanti della Corte di Cassazione

Cassazione n. 2224/2021

Questa sentenza ha rafforzato il principio per cui i costi indeducibili (anche se effettivi e non solo fittizi) in società a ristretta base partecipativa possono legittimare la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci. La Corte individua nell'assenza di idonea documentazione o nell'inerenza i presupposti per la ripresa, affermando che la maggiorazione fiscale del reddito della società (acquisita tramite eliminazione dei costi indeducibili) si presume sia stata distribuita pro quota tra i soci, salvo prova contraria da parte di questi ultimi.

Cassazione n. 25501/2020

In questa decisione si conferma che la contestazione di costi indeducibili, anche effettivi, consente all'Amministrazione di presumere l'avvenuta distribuzione di maggiori utili occulti ai soci, sempre a condizione della ristretta base e salvo diversa prova.

Cassazione Ordinanza n. 25559/2024

Si tratta di uno dei più recenti arresti. La Suprema Corte accoglie la tesi dell'Agenzia che in presenza di soli due soci la presunzione di distribuzione sui costi indeducibili trova piena applicazione. In tale contesto, anche costi non documentati (e dichiarati indeducibili) comportano la presunzione di utili distribuiti.

Cassazione n. 25322/2022

Richiama la linea precedentemente consolidata: anche quando la società a ristretta base partecipa di altre società, la presunzione opera se la composizione

sociale è ristretta e i soci sono legati (tipicamente da rapporti familiari o di controllo), salvo prova contraria.

Cassazione n. 15274/2025

Affronta l'ipotesi peculiare di SRL/SPA a ristretta base in cui anche le partecipanti siano altre società. Ribadisce che la presunzione opera a condizione della ristrettezza effettiva della base sociale e controllo reciproco. La motivazione della Corte ancora una volta sottolinea la necessità della prova contraria da parte del socio, in mancanza della quale la ripresa anche per costi indeducibili resta efficace.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Non sono state rinvenute circolari specifiche dell'Agenzia delle Entrate dedicate esclusivamente alla questione dei costi indeducibili e loro presunzione di distribuzione ai soci nelle società a ristretta base negli ultimi anni. Tuttavia, la prassi accoglie e richiama la posizione della Cassazione, servendosi di questa impostazione tanto per l'attività accertativa quanto nelle disposizioni operative.

Approfondimento operativi e dottrinali

- Le fonti dottrinali segnalano una consistente contestazione della configurazione "automatizzata" della presunzione di distribuzione (parte della più recente giurisprudenza di merito ne critica la rigidità), specialmente quando la ripresa riguarda costi meramente indeducibili e non veri e propri costi fittizi o oggettivamente inesistenti.
 - Va segnalato che la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie (es. Commissione Provinciale di Reggio Emilia 18.09.2019 n. 195/2/19; Commissione Regionale Veneto 13.11.2019 n. 1099/5/19) segue costantemente l'orientamento della Cassazione, confermando l'onere della prova contraria in capo ai soci e l'automatismo presuntivo in caso di inerzia difensiva.
-

Sintesi operativa

- In assenza di prova contraria il socio subisce la ripresa pro quota degli utili presunti, anche se derivanti solo da costi indeducibili e non da ricavi non dichiarati.
- Le sentenze Cass. 2224/2021, 25501/2020, 25559/2024 e le recenti ordinanze confermano la legittimità di questa impostazione, criticata tuttavia da una



parte della dottrina per eccesso di presunzione e assimilazione "forzata" degli effetti fiscali a quelli distributivi reali.

Non risultano, sulla base delle fonti recenti web, interpelli pubblicati o circolari contrastanti rispetto alla ricostruzione sopra descritta. L'indirizzo operativo attuale resta quello giurisprudenziale, con prassi Agenzia Entrate allineata alla Suprema Corte.

Circolari ed Interpelli

Vengono di seguito elencate e approfondite le principali fonti ufficiali – sentenze di Cassazione, prassi operativa e giurisprudenza tributaria – direttamente rintracciate sul web e pertinenti alla tematica della presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci nelle società a ristretta base partecipativa, anche in presenza di costi ritenuti indeducibili. Non risultano circolari ufficiali o interpelli specifici recenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento, mentre la giurisprudenza costituisce la principale fonte applicativa.

Sentenze della Corte di Cassazione

Cassazione, Ordinanza n. 25559/2024

Questa ordinanza ribadisce la legittimità della presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di società di capitali con ristretta base partecipativa, anche quando tali utili derivano da costi ritenuti indeducibili (ad esempio per mancanza di inerenza o documentazione). Il meccanismo opera a prescindere dalla natura delle spese ed è pienamente applicabile anche nel caso di società con soltanto due soci. Il socio può evitare la tassazione solo dimostrando che in concreto non ha percepito alcun utile occulto.

Cassazione, Ordinanza n. 25501/2020

La Corte ha confermato che, in presenza di società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione pro quota degli utili anche quando la ripresa deriva da costi indeducibili è legittima. L'onere della prova contraria grava sul contribuente-socio; se non dimostra di non aver percepito l'utile occulto, subisce la tassazione proporzionale alla sua quota.

Cassazione, Ordinanza n. 25322/2022

La Corte afferma che la presunzione di distribuzione ai soci opera anche quando l'accertamento fiscale riguarda costi indeducibili e non esclusivamente ricavi non contabilizzati. Il recupero fiscale (eliminazione di costi indeducibili) implica automaticamente la presunzione di utili occultamente distribuiti.



Cassazione, Ordinanza n. 15274/2025

L'applicazione della presunzione è confermata anche dove la composizione sociale è interposta tramite altre società: se il controllo reciproco è effettivo, il regime presuntivo si applica non solo ai soci persone fisiche ma anche nei confronti delle società partecipate.

Prassi operativa e commenti specialistici

Agenzia delle Entrate – attività accertativa (2025)

Nel 2025 sono stati emessi diversi avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che riprendono la giurisprudenza sopra esposta e contestano la deducibilità di costi e la presunzione della loro distribuzione pro quota ai soci. Queste contestazioni vengono fondate sulle ordinanze di Cassazione sopra menzionate, e l'onere probatorio rimane in capo al socio, come confermato dagli avvisi e dalla prassi degli uffici tributari.

Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Le principali pronunce di merito (CTP Reggio Emilia 18/09/2019 n. 195/2/19; CTR Veneto 13/11/2019 n. 1099/5/19) confermano il diritto dell'Ufficio a contestare la presunzione di distribuzione di utili derivanti dall'eliminazione di costi indeducibili, allineandosi alla Cassazione.

Sintesi delle fonti trovate

- Non risultano circolari o interpelli ufficiali recenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.
- La prassi tributaria e la giurisprudenza, in particolare Cassazione (25559/2024, 25501/2020, 25322/2022, 15274/2025), costituiscono la base interpretativa e applicativa dominante.
- La difesa del socio contro l'accertamento si fonda sulla dimostrazione della mancata percezione dell'utile occulto; in assenza di prova, la presunzione opera e la doppia ripresa a tassazione è confermata.

Le fonti sopra citate costituiscono la base giurisprudenziale e operativa attualmente dominante in materia, mentre la prassi dell'Agenzia delle Entrate si limita a recepirne gli orientamenti senza produrre circolari o interpelli innovativi.



R2. Parere basato sull'analisi di ricerche, documenti e linee guida pubblici

La presunzione della distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle SRL e SPA a ristretta base partecipativa rappresenta uno degli orientamenti più discussi e ricorrenti nella giurisprudenza tributaria italiana. La questione si è posta in modo particolarmente rilevante non solo in presenza di ricavi non dichiarati o costi fittizi, ma anche quando l'Amministrazione Finanziaria ha contestato la deduzione di spese effettive ritenute indeducibili, includendo addirittura componenti non monetari come sopravvenienze passive, minusvalenze o accantonamenti a fondi del passivo.

Presunzione giurisprudenziale e limiti applicativi

La Corte di Cassazione ha stabilito che la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili, in capo ai soci di società a ristretta base, può trovare applicazione sia in caso di maggiori ricavi sia in caso di costi indeducibili o inesistenti. In sostanza, l'acclarata illegittima deduzione di costi può trattarsi, secondo la giurisprudenza, analogamente a un utile extracontabile che può dirsi presumibilmente attribuito pro quota ai soci. Questa presunzione si fonda sulla tipica gestione "complice" o almeno molto partecipata e solidale nelle società a base ristretta, che, secondo consolidata esperienza giudiziaria, favorisce una conoscenza e un controllo reciproco tra i soci..

Tuttavia, questa automatica assimilazione è ampiamente discussa sia in dottrina che in molte decisioni di merito, le quali sottolineano come la presunzione di distribuzione non dovrebbe applicarsi per tutte le tipologie di costi indeducibili. In particolare, i casi di costi realmente sostenuti ma non deducibili (ad esempio accantonamenti, minusvalenze, sopravvenienze passive), in assenza di una creazione effettiva di disponibilità liquide extra bilancio, non producono quell'arricchimento occulto presupposto dalla logica della presunzione. La semplice indeducibilità fiscale, dunque, non comporta, di per sé, la formazione di utili occulti realmente distribuibili ai soci e, in questi casi, la presunzione manca di un adeguato fondamento economico e probatorio..

Onere della prova e nuovo comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992

L'introduzione del nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del D.Lgs. 546/1992 ha rafforzato l'obbligo di motivazione e l'onere probatorio in capo all'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che l'Ufficio non può limitarsi a una



presunzione generalizzata, ma deve fornire riscontri concreti e prove specifiche circa la reale distribuzione degli utili ai soci, soprattutto nei casi in cui la contestazione riguardi costi non monetari o componenti puramente contabili. La legittimità della presunzione, quindi, è subordinata alla sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che supportino l'inferenza secondo la quale il maggior reddito avrebbe effettivamente incrementato la disponibilità dei soci..

Spetta altresì ai soci la facoltà di fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, ma eventualmente accantonati o reinvestiti nella società. Tuttavia, la mera dichiarazione di perdite contabili ufficiali o l'assenza di trasferimenti bancari non sono ritenute di per sé sufficienti per vincere la presunzione; occorre invece provare, con dati e riscontri certi, la destinazione delle somme accertate come maggiori utili..

Doppia tassazione e regime di trasparenza

La tendenza, talvolta rilevata in prassi accertativa, ad applicare una doppia imposizione — prima alla società e poi pro quota ai soci — è stata oggetto di critiche e contestazioni. In assenza dell'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 T.U.I.R., la società di capitali conserva la propria autonomia fiscale e le riprese di costi indeducibili devono essere limitate esclusivamente all'ente societario, senza automatica imputazione in capo ai soci. In assenza di prova concreta di effettiva distribuzione, la doppia imposizione risulterebbe una forzatura “extra legem” e contraria ai principi impositivi e di capacità contributiva..

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'applicazione della presunzione deve avvenire in modo rigoroso e solo quando viene dimostrato che la società a ristretta base abbia effettivamente distribuito utili occulti. Un'automatica estensione del regime di trasparenza senza i presupposti di legge non trova giustificazione sistematica e rischia di confliggere con il principio della soggettività fiscale autonoma delle società di capitali, oltre che con i principi costituzionali di capacità contributiva e legalità..

Principali tendenze giurisprudenziali

La giurisprudenza prevalente:

- Ammette la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili solo se sussistono elementi probatori chiari sulla effettiva formazione e destinazione di utili occulti.
- Esclude la presunzione automatica in presenza di meri costi indeducibili reali o non monetari, richiedendo ulteriori elementi concreti per legittimare l'accertamento in capo ai soci.



- Rafforza l'onere motivazionale per l'Amministrazione, soprattutto dopo la riforma processuale, riconoscendo al contribuente la tutela di poter opporre prova contraria in modo effettivo.
- Rifiuta la doppia imposizione di maggiori redditi sia in capo alla società che ai soci senza prova di distribuzione effettiva, in assenza della trasparenza ex art. 116 T.U.I.R...

In conclusione, la prassi delle riprese impositive automatiche discendenti dalla semplice non deducibilità di costi (soprattutto se non monetari) risulta sempre meno sostenibile in diritto e può essere contrastata efficacemente con la richiesta di riscontri probatori effettivi e con una puntuale opposizione difensiva sia in sede amministrativa che giudiziale.

R3. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/2

Il presente testo approfondisce le questioni relative alle verifiche fiscali che le autorità preposte compiono nei confronti di società a partecipazione ristretta (come S.r.l. o S.p.A.), quando contestano spese che sono state scalate e che vengono considerate, invece, come utili distribuiti in modo non dichiarato ai soci. Questo accade anche in situazioni in cui le spese contestate non hanno comportato un esborso monetario diretto.

1) Orientamento prevalente nel modo di interpretare le situazioni

Nelle discussioni sulle tasse, si è consolidata una linea di pensiero secondo cui è comune supporre che vi sia stata una distribuzione nascosta di profitti ai soci di aziende con pochi partecipanti. Questa assunzione si ritiene valida anche quando l'incremento dei profitti rilevato deriva da costi che, pur essendo stati realmente sostenuti, non sono considerati scalabili ai fini del calcolo delle tasse.

Questa idea si fonda sul fatto che, nelle imprese con un numero ristretto di soci, esiste una forte interconnessione e un controllo reciproco tra i soci e chi dirige l'attività. Di conseguenza, si ritiene che eventuali maggiori entrate individuate (siano esse provenienti da incassi non dichiarati o da costi non accettati per il calcolo delle tasse) siano state ripartite tra i soci in proporzione alle loro quote. Si è quindi stabilito che la non scalabilità di un costo, anche se realmente affrontato, porta a un aumento del reddito su cui si calcolano le tasse e, di conseguenza, a un profitto maggiore non registrato, sul quale si applica l'idea di distribuzione.

Tuttavia, alcuni studiosi e certi pareri di giudici hanno espresso critiche riguardo all'equiparazione tra costi fittizi (o incassi non dichiarati) e costi effettivamente sostenuti ma semplicemente non scalabili. Si argomenta che un costo non scalabile, se realmente pagato, non crea una somma di denaro nascosta che possa essere poi divisa tra i soci. Piuttosto, tale costo influisce solamente sulla determinazione del reddito su cui si pagano le tasse, aumentandolo per la società, senza però generare un "profitto" distribuibile. Nonostante queste obiezioni, la prospettiva che estende l'idea di distribuzione anche ai costi non scalabili è tuttora considerata la più diffusa e radicata.

Per contestare questa idea, chi deve pagare le tasse deve fornire una prova che le maggiori entrate (o il corrispettivo dei costi non scalabili) non siano state distribuite, ma piuttosto siano state messe da parte o investite nuovamente dall'azienda. In epoche più recenti, è stato accettato come modo per discoltarsi anche la dimostrazione che il socio fosse del tutto estraneo alla gestione e alla conduzione operativa dell'azienda.

2) Fondamento delle verifiche alla luce delle recenti modifiche alle regole

Un cambiamento recente nelle regole ha stabilito che l'autorità fiscale deve dimostrare, in caso di contestazione, le irregolarità evidenziate nel documento di accertamento. Questa nuova regola prevede che se le prove a sostegno della richiesta fiscale sono assenti, contrastanti o insufficienti a dimostrare in modo specifico e dettagliato le ragioni oggettive della pretesa, il giudice deve annullare il provvedimento. L'intento di questa novità era quello di superare i casi in cui la responsabilità della prova veniva invertita, riaffermando che spetta sempre all'autorità dimostrare la correttezza della sua richiesta.

Ciò nonostante, l'organismo giudiziario più importante ha prontamente chiarito che la nuova formulazione non altera le regole preesistenti relative alle presunzioni in materia di tasse. Le presunzioni già operative, inclusa quella sulla distribuzione di profitti nelle aziende con pochi soci, rimangono pienamente valide, e la nuova regola non impone obblighi probatori aggiuntivi o più stringenti a carico delle autorità finanziarie.

Di conseguenza, anche alla luce di questo recente cambiamento nelle regole, le verifiche fiscali a carico dei soci, basate sull'idea di distribuzione di profitti derivanti da costi non scalabili, possono ancora trovare fondamento secondo la visione più comune. La situazione diventa particolarmente delicata quando i costi in questione non sono monetari (ad esempio, passività sopravvenute, minusvalenze, accantonamenti), poiché tali voci non generano una disponibilità finanziaria che possa essere effettivamente distribuita. Malgrado ciò, la visione prevalente ha equiparato i costi non scalabili, anche se sostenuti, a maggiori entrate nascoste, presumendone la distribuzione.

Alcuni pareri di giudici, tuttavia, hanno interpretato la nuova regola in modo più favorevole a chi paga le tasse, sostenendo che le autorità fiscali dovrebbero fornire una prova circostanziata e puntuale che il costo non scalabile abbia concretamente generato un incremento effettivo e monetario della ricchezza del socio, prima di poter applicare tale presunzione.

3) Critiche sull'applicazione di fatto di un sistema di tassazione particolare

L'applicazione della tassazione dei costi non scalabili prima all'azienda e poi ai soci, attraverso l'idea di distribuzione di profitti, è stata oggetto di critiche per una presunta assimilazione impropria a un particolare sistema di tassazione che consente alle società di capitali di far attribuire il reddito direttamente ai soci. Questo sistema, che è un'opzione volontaria esercitabile in presenza di specifiche condizioni (come un numero limitato di soci privati per le piccole imprese), permette di evitare che il reddito venga tassato a due livelli (prima sull'azienda e poi sui guadagni dei soci).



Il nodo centrale delle critiche è che l'idea di distribuzione applicata dalle autorità fiscali non è una scelta volontaria dell'azienda, ma una constatazione che, di fatto, trasferisce il reddito (o il maggiore reddito derivante dai costi non scalabili) ai soci, come se l'azienda operasse secondo quel sistema particolare, senza però che le condizioni previste siano state rispettate o che l'opzione sia stata esercitata.

Coloro che criticano questa prassi evidenziano che il sistema particolare attribuisce ai soci il reddito dell'azienda soggetto a tassazione come un valore astratto, mentre l'idea di distribuzione di profitti non dichiarati si basa sul presupposto che una ricchezza materiale (un profitto non dichiarato) sia stata incassata dai soci. La differenza è sostanziale: nel primo caso si trasferisce un valore ai fini del calcolo delle tasse, nel secondo si ipotizza il ricevimento di somme effettive. Inoltre, nel sistema particolare, il reddito non viene tassato a livello dell'azienda per poi essere tassato nuovamente in capo ai soci, ma è direttamente attribuito a questi ultimi. La constatazione criticata, invece, prevede prima la tassazione del maggiore reddito a carico dell'azienda e poi un'ulteriore tassazione a carico dei soci, realizzando una "doppia tassazione".

Questa interpretazione, che si ritiene forzata, secondo alcuni, si discosta dalle regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa e potrebbe configurare un'applicazione impropria e al di fuori delle previsioni delle logiche del sistema particolare, con evidenti effetti negativi e possibili violazioni di idee fondamentali, come quella che lega le tasse alla capacità economica di contribuire.

R4. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sulla base di conoscenza del motore AI-PARERE/3

È una situazione complessa che solleva significative perplessità sui principi generali che guidano la tassazione e sull'interpretazione delle disposizioni rilevanti. Esaminiamo i vari aspetti di questa problematica.

1) Le posizioni espresse nei contesti di valutazione

In merito a scenari in cui l'organo di controllo contesta la possibilità di sottrarre certe spese dal reddito imponibile, riqualificandole come utili "nascosti" distribuiti ai partecipanti, le valutazioni espresse hanno mostrato tendenze diverse, ma con alcuni concetti che hanno trovato una loro stabilità nel tempo.

Generalmente, chi valuta queste situazioni tende a richiedere all'organo di controllo una prova robusta e circostanziata che non si tratti semplicemente di un costo che non può essere sottratto dal calcolo delle imposte per l'entità, ma di un'effettiva erogazione di risorse ai partecipanti che configuri una distribuzione di profitti non dichiarata. La mera impossibilità di dedurre una spesa, di per sé, non è sufficiente a trasformarla automaticamente in un utile ripartito. Coloro che esaminano i casi considerano spesso la finalità della spesa, la sua connessione con l'attività svolta e, soprattutto, l'effettivo vantaggio economico che ne sarebbe derivato per i partecipanti a titolo personale, al di fuori del loro ruolo nell'entità.

In contesti di entità con una base ristretta di partecipanti, l'organo di controllo ha storicamente goduto di una maggiore "ipotesi" sulla possibilità che talune spese possano celare distribuzioni a favore dei partecipanti. Tuttavia, tale ipotesi non è assoluta. Spetta comunque all'organo di controllo fornire elementi concreti che supportino l'idea della distribuzione. Laddove la spesa, pur non potendo essere sottratta dal reddito imponibile, non sia associabile a un incremento delle risorse o a un beneficio diretto e ingiustificato per i partecipanti, le contestazioni hanno minori possibilità di essere accettate. Chi valuta i casi tende a distinguere tra la mancanza di connessione (che rende il costo non sottrabile per l'entità) e l'attribuzione di un vantaggio personale al partecipante (che potrebbe configurare una distribuzione).

2) La giustificazione di simili richieste di imposte aggiuntive alla luce della nuova tendenza sull'effettiva ricezione

L'assimilazione forzata dei costi non sottrabili dal reddito imponibile ai profitti "in nero" distribuiti ai partecipanti, specialmente in presenza di costi non monetari come perdite impreviste, diminuzioni di valore o accantonamenti, appare

particolarmente problematica e, a parere di molti, priva di una giustificazione robusta.

Un costo non sottrabile dal reddito imponibile significa che, ai fini del calcolo delle imposte, l'entità non può scalare tale importo dai propri ricavi per determinare il reddito su cui si calcolano le imposte. Questo aumenta il reddito su cui si calcolano le imposte dell'entità e, di conseguenza, l'ammontare che essa deve versare. Tuttavia, il fatto che un costo non sia sottrabile non implica automaticamente che la somma corrispondente sia stata "distribuita" ai partecipanti, tanto meno se si tratta di un costo non monetario.

Prendiamo ad esempio una perdita imprevista: si tratta di una voce contabile che riflette un onere o una perdita inattesa. Non c'è alcun flusso di denaro che va dall'entità ai partecipanti. Assimilare una tale voce a un utile distribuito ai partecipanti equivarrebbe a calcolare imposte sui partecipanti per un "profitto" che non hanno mai ricevuto, né in denaro né in beni o servizi. Ciò stravolgerebbe completamente il concetto di distribuzione di profitti, che presuppone un effettivo trasferimento di valore o di denaro dall'entità ai partecipanti.

La direzione che emerge nei contesti di valutazione fiscale, spesso focalizzata sull'esigenza di una prova concreta dell'effettiva percezione di somme o valori, rende ancora più debole l'argomentazione dell'organo di controllo in questi casi. Se si richiede l'effettiva ricezione per il calcolo delle imposte su determinate somme, come può essere sostenuto il calcolo delle imposte su un "utile distribuito" ai partecipanti quando non vi è stata alcuna effettiva erogazione, ma solo una voce contabile o una spesa che, pur non essendo sottrabile, non ha comportato un beneficio personale per il partecipante? La logica di tale richiesta di imposte aggiuntive si scontrerebbe con il concetto di pagare le imposte in base alla ricchezza effettivamente disponibile dei partecipanti, che dovrebbero essere tassati solo per ricchezze realmente acquisite.

3) Applicazione inappropriata e non autorizzata del meccanismo di attribuzione diretta del reddito

La richiesta di imposte aggiuntive sui costi non sottrabili prima in capo all'entità e poi anche in capo ai partecipanti, assimilando tali costi a utili distribuiti, comporta effettivamente un'applicazione non autorizzata e non prevista di un principio di "attribuzione diretta del reddito" a entità che non hanno mai scelto tale sistema.

Il modo comune di calcolare le imposte prevede che le entità con capitale (come le società a responsabilità limitata o per azioni) siano entità separate per il calcolo delle imposte. Il loro reddito viene tassato a livello dell'entità. Solo nel momento in cui l'entità decide di distribuire i profitti ai partecipanti (tramite, ad esempio, dividendi), tali profitti diventano soggetti a imposta anche in capo ai partecipanti,

secondo le regole previste per il calcolo delle imposte sui redditi da capitale. Questo è il principio del doppio calcolo delle imposte sui dividendi, tipico del sistema usuale delle entità con capitale.

Il meccanismo di attribuzione diretta del reddito, al contrario, è una scelta disponibile che consente alle entità con capitale che soddisfano determinate condizioni specifiche di evitare il calcolo delle imposte a livello dell'entità, imputando direttamente il reddito (e la perdita) ai partecipanti, indipendentemente dall'effettiva distribuzione. I partecipanti sono soggetti a imposta sul reddito dell'entità come se lo avessero prodotto direttamente.

L'approccio dell'organo di controllo descritto nella domanda, calcolando imposte sul costo non sottrabile in capo all'entità (aumentando il suo reddito imponibile) e poi calcolando imposte sulla stessa somma come utile distribuito ai partecipanti, ignora completamente i percorsi stabiliti per la ripartizione dei profitti. Agisce come se il costo non sottrabile fosse un reddito che, pur non essendo stato distribuito formalmente, viene imputato automaticamente ai partecipanti. Questo è esattamente il funzionamento di un sistema di attribuzione diretta del reddito, ma applicato senza la scelta da parte dell'entità e, soprattutto, a una componente negativa (il costo non sottrabile) trasformata arbitrariamente in positiva (utile distribuito).

Tale prassi, quindi, viola il concetto di essere un'entità distinta dell'entità con capitale rispetto ai partecipanti e l'indipendenza per quanto riguarda il calcolo delle imposte dell'entità. Equivale a un'interpretazione troppo ampia di concetti fiscali al di fuori delle situazioni esplicitamente previste, generando una forma di doppio calcolo delle imposte che non trova giustificazione e che non rispetta i modi e le situazioni per l'applicazione dei diversi sistemi di calcolo delle imposte. In sostanza, si crea un sistema di calcolo delle imposte ibrido non previsto, che penalizza sia l'entità che i partecipanti in maniera distorta.

Si tratta di un'analisi approfondita che tocca punti nevralgici del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, in particolare nel contesto delle società di capitali a ristretta base azionaria, dove le dinamiche tra società e soci sono intrinsecamente più vicine.

1) Orientamenti giurisprudenziali prevalenti

Il panorama giurisprudenziale, sebbene a tratti mutevole, ha cercato di stabilire un confine chiaro tra la mera indeducibilità di un costo e la sua riqualificazione come distribuzione occulta di utili. Non è sufficiente che una spesa sia ritenuta, per ragioni fiscali, non inerente o eccessiva per la società affinché si possa automaticamente presumere che essa rappresenti un vantaggio per i soci. I giudici richiedono all'Amministrazione Finanziaria di andare oltre la semplice contestazione della deducibilità, fornendo elementi concreti che dimostrino un



effettivo spostamento di ricchezza dalla società ai soci, un vantaggio economico diretto e personale che non trova giustificazione nel loro rapporto con l'entità giuridica.

Questo significa che l'onere della prova è cruciale. L'Amministrazione deve delineare un quadro probatorio in cui si evidenzia non solo che la spesa non era funzionale all'attività d'impresa, ma che essa ha generato un arricchimento ingiustificato in capo ai soci. Ad esempio, se una spesa è sostenuta per un bene o servizio che non ha alcuna utilità per la società ma è chiaramente utilizzato per scopi personali dei soci, allora la riqualificazione come utile distribuito potrebbe avere un fondamento. La semplice non inerenza, che comporta un aumento del reddito imponibile della società, non può e non deve essere confusa con una distribuzione di utili.

Nel caso delle società a base ristretta, è vero che l'Amministrazione Finanziaria ha storicamente avuto una corsia preferenziale nella formulazione di presunzioni, data la maggiore promiscuità tra la gestione societaria e gli interessi personali dei soci. Tuttavia, anche in questi contesti, la presunzione non è assoluta. I giudici hanno costantemente ribadito che persino in queste situazioni, devono emergere indizi gravi, precisi e concordanti che supportino l'ipotesi di una distribuzione occulta, non essendo sufficiente il solo legame societario o l'esiguità della base azionaria. L'assenza di un effettivo beneficio per i soci, anche a fronte di un costo indeducibile per la società, indebolisce significativamente la pretesa fiscale di tassare i soci.

2) Fondamento di simili riprese a tassazione alla luce del nuovo orientamento sull'effettiva riscossione

L'idea di equiparare costi non deducibili – specialmente quelli non monetari – a utili "in nero" distribuiti ai soci solleva obiezioni fondamentali sotto diversi profili. Quando parliamo di costi non monetari, come le sopravvenienze passive, le minusvalenze o gli accantonamenti, ci riferiamo a voci contabili che riflettono eventi economici negativi o precauzioni, ma che non comportano un'erogazione di denaro o di beni dalla società a chiunque, tantomeno ai soci.

Tassare i soci per tali "utili" significherebbe sottoporre a imposizione un qualcosa che non hanno mai ricevuto, né in forma liquida, né tramite beni o servizi. Ciò andrebbe contro il principio di capacità contributiva, secondo cui un soggetto dovrebbe essere tassato solo sulla ricchezza effettivamente percepita o acquisita. Se un costo non monetario aumenta il reddito imponibile della società, significa che la società pagherà più imposte. Ma questo non implica che i soci abbiano beneficiato di una distribuzione di ricchezza.

L'orientamento giurisprudenziale che sempre più spesso richiede una "effettiva percezione" delle somme per la loro tassabilità rende ancora più inconsistente la

posizione dell'Amministrazione in questi casi. Se per la tassazione di determinate entrate è necessaria la dimostrazione di una concreta riscossione, come si può sostenere la tassazione di un "utile distribuito" quando non solo non c'è stata alcuna erogazione, ma si tratta di una voce contabile negativa o di una spesa che, pur fiscalmente indeducibile per la società, non ha generato alcun arricchimento personale per i soci? Tale approccio distorce il concetto stesso di utile distribuito, trasformandolo da un trasferimento di valore effettivo a una mera conseguenza contabile della indeducibilità di un costo societario.

3) Applicazione indebita ed "extra legem" del regime di trasparenza

La prassi di tassare i costi indeducibili in capo alla società e poi, la stessa somma, come utili distribuiti ai soci, rappresenta un'alterazione profonda e non autorizzata dei principi che regolano la tassazione delle società di capitali. Le SRL e le SPA sono entità giuridiche autonome con una propria capacità impositiva. Il loro reddito è tassato a livello societario (imposte sui redditi della società). Solo quando la società delibera una distribuzione di utili ai soci, questi ultimi vengono tassati sui dividendi ricevuti. Questo è il pilastro del regime "opaco", dove la società è un soggetto distinto dai soci ai fini fiscali.

Il regime di trasparenza fiscale, al contrario, è un'eccezione a questa regola, un'opzione che permette a determinate società di capitali di far "passare" il reddito direttamente ai soci, che lo tassano nella propria sfera personale, indipendentemente dall'effettiva distribuzione. È un regime che elimina la doppia imposizione economica sui dividendi alla fonte, ma è tassativamente regolato e richiede una specifica opzione e il rispetto di determinati requisiti.

L'Amministrazione Finanziaria, nel caso descritto, opera una sorta di "trasparenza forzata". Applica un principio di imputazione diretta del reddito (o di una sua componente, il costo indeducibile) ai soci, come se la società non fosse un soggetto autonomo, ma senza che la società abbia mai optato per il regime di trasparenza e senza che vi siano i presupposti legali per tale regime. In pratica, trasforma un costo indeducibile societario, che aumenta l'imponibile della società, in un "utile" distribuito ai soci, operando una duplice imposizione sulla stessa base imponibile (il costo riqualificato) e snaturando le categorie fiscali.

Questo modus operandi ignora la distinta personalità giuridica e fiscale della società rispetto ai suoi soci, creando un ibrido fiscale non previsto dall'ordinamento. Si genera una forma di doppia tassazione non legittima, in quanto non derivante dalla normale distribuzione di utili da parte di una società "opaca" ai suoi soci. Si tratta, in sostanza, di un'applicazione analogica e ultra vires di principi fiscali riservati a regimi opzionali e tassativamente previsti, minando la certezza del diritto e l'impianto strutturale del sistema tributario.

R5. Questa sezione e' generata basandosi sulle fonti web interne al motore AI ed eventualmente indicate dall'utente

La questione in esame riguarda le valutazioni effettuate dall'autorità fiscale nei confronti di società di capitali con un numero ristretto di azionisti o soci. In questi casi, le spese che la società aveva dedotto, ma che sono state poi considerate non pertinenti o eccessive, sono state reinterpretate come utili distribuiti in modo non dichiarato ai soci. Questo scenario si presenta anche in situazioni che coinvolgono costi di natura non monetaria.

Ecco una versione estesa delle risposte ai punti sollevati:

1) Interpretazioni prevalenti e posizioni differenti

Esistono, in effetti, molteplici e consolidate interpretazioni riguardanti situazioni simili. La prospettiva dominante, oramai saldamente affermata, sostiene che la supposizione della distribuzione ai soci di profitti non registrati si applica alle società di capitali con una base azionaria limitata non solo quando l'aumento del reddito accertato deriva da ricavi nascosti o costi non reali, ma **anche in presenza di costi che non sono considerati deducibili, sebbene siano stati effettivamente sostenuti dalla società.**

Questa interpretazione consolidata ha ripetutamente evidenziato che l'impossibilità di dedurre certi costi, anche se realmente sostenuti, porta a un incremento della base imponibile e genera un profitto più elevato che non è stato contabilizzato. Si presume poi che questo profitto venga distribuito ai soci, proprio in virtù della ridotta compagine sociale. Secondo tale orientamento, i costi non deducibili alterano il bilancio economico della società e, una volta che tale errore viene corretto, si considera che ciò comporti maggiori ricavi e, di conseguenza, maggiori profitti, i quali vengono presunti distribuiti ai soci.

Tuttavia, è fondamentale osservare che questa interpretazione, pur essendo ampiamente accettata in certi ambiti, è oggetto di critiche da parte di esperti del settore e di alcune posizioni espresse in contesti specifici. Si contesta, infatti, l'illogicità e la contraddittorietà dell'assimilazione di costi non deducibili (ma effettivamente sostenuti) a profitti "in nero". La ragione è che i costi, anche se non permettono una deduzione, rappresentano comunque un'uscita di denaro per la società e non generano un fondo nascosto e disponibile per la distribuzione ai soci. Alcune di queste posizioni hanno affermato che la presunzione di distribuzione di profitti non contabilizzati dovrebbe operare solamente nel caso in cui la rettifica del reddito riguardi costi fittizi, e non semplici costi indeducibili. Questo perché, in quest'ultima ipotesi, la contestazione si traduce in un



allargamento della base per il calcolo delle imposte e non in un effettivo maggiore profitto per i soci stessi.

2) La rilevanza di un nuovo approccio sulla dimostrazione degli elementi per l'imposizione

Una recente modifica alle regole generali sulla dimostrazione dei fatti nelle controversie in materia di imposizione, introdotta in tempi recenti, ha lo scopo di ridefinire la responsabilità di fornire le prove, ponendola in capo all'autorità fiscale. Questa disposizione indica che l'autorità deve dimostrare in giudizio le irregolarità contestate attraverso la richiesta di pagamento. La stessa richiesta viene annullata se la prova della sua fondatezza è assente, contraddittoria o insufficiente a dimostrare, in modo dettagliato e preciso, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa di pagamento.

L'introduzione di questa modifica mirava a superare alcune pratiche consolidate nel tempo che spostavano l'onere della dimostrazione. Ciononostante, l'interpretazione sull'impatto effettivo di questa disposizione sulla presunzione di distribuzione dei profitti derivanti da costi non deducibili è tuttora dibattuta. La prospettiva dominante ha teso a ribadire che questa nuova impostazione non stabilisce una responsabilità per la prova diversa o più onerosa rispetto ai principi già esistenti e non impedisce l'uso di semplici supposizioni, purché queste siano significative, precise e coerenti. Per questo orientamento, le supposizioni fondate su interpretazioni, in base a questa modifica, devono essere rigorose e circostanziate.

Tuttavia, per i costi di natura non monetaria (come sopravvenienze passive, diminuzioni di valore, accantonamenti), l'assimilazione a profitti "in nero" appare ancora più ardua da sostenere. Se l'orientamento consolidato estende la presunzione anche a costi effettivamente sostenuti ma non deducibili, si potrebbe argomentare che l'assenza di una reale disponibilità finanziaria da distribuire rende la presunzione illogica per i costi non monetari. La recente modifica, richiedendo una prova "circostanziata e puntuale" delle "ragioni oggettive" della pretesa di pagamento, potrebbe rappresentare un rafforzamento delle difese del contribuente. Quest'ultimo potrebbe contestare la fondatezza oggettiva della presunzione laddove non vi sia stata alcuna effettiva fuoriuscita di denaro dalla società destinata ai soci.

3) Considerazioni sull'attribuzione indiretta del reddito in contesti non previsti

La pratica di imporre tributi sui costi non deducibili sia a livello di società sia, successivamente, a livello di soci, come descritto, è frequentemente criticata. Questa impostazione è vista come un'equivalenza, di fatto, tra le società di capitali a ristretta base e le società di persone o quelle che hanno scelto particolari modelli di attribuzione fiscale dei redditi ai loro proprietari. Questo approccio è

considerato un'applicazione di un modello di attribuzione diretta del reddito ai soci in contesti per i quali non è stato esplicitamente optato.

Nelle società di capitali, il reddito viene tassato prima a carico della società e successivamente, se distribuito, viene sottoposto a imposte personali sui profitti distribuiti ai soci. Questo sistema è concepito per prevenire la tassazione del medesimo reddito due volte per soggetti diversi, mentre l'impatto di una tassazione che si verifica a più livelli sullo stesso reddito economico è attenuato da specifici meccanismi fiscali. La presunzione di distribuzione di profitti derivanti da costi non deducibili, specialmente se questi sono stati realmente sostenuti e non sono il frutto di artifici, interrompe questa distinzione fondamentale. In tali casi, la società non ha ricevuto "nulla di occultato" che possa essere potenzialmente distribuito ai soci; piuttosto, ha sostenuto costi che, per motivi legati alle regole di imposizione, non sono considerati deducibili. L'operazione, quindi, non genera una disponibilità finanziaria da spartire tra i soci.

L'applicazione di questa presunzione in tali contesti comporta, pertanto, che un maggiore reddito (che è imponibile per la società ma non corrisponde necessariamente a un profitto effettivamente disponibile per la distribuzione) venga attribuito ai soci come se fosse un profitto distribuito, senza che questi abbiano avuto una reale percezione di ricchezza. Ciò genera un'imposizione sui soci per un reddito che non hanno effettivamente percepito o per una disponibilità che non si è mai creata, ponendosi in contrasto con l'idea fondamentale che le imposizioni dovrebbero riflettere una reale capacità di generare ricchezza. Molti esperti e alcune posizioni espresse in contesti specifici ritengono questa assimilazione errata e non coerente con i principi contabili e con la natura delle società di capitali.

In sintesi, mentre le interpretazioni della massima istanza sono ferme nell'estendere la presunzione anche ai costi non deducibili, gli esperti del settore e una parte delle posizioni espresse in contesti specifici criticano questa impostazione. Le principali obiezioni si concentrano sull'assenza di una disponibilità finanziaria effettivamente distribuibile ai soci e sull'indebita assimilazione a un modello di attribuzione diretta dei profitti che non è stato scelto dalla società.

R6. Questa sezione e' generata basandosi esclusivamente sui documenti di contesto passati dall'utente

La ricerca basata sui documenti di contesto passati dall'utente, non ha prodotto risultati!

Panoramica delle risposte

L'analisi delle valutazioni espresse rivela un quadro sostanzialmente unitario, sebbene si riscontrino differenti gradi di enfasi e di approfondimento su aspetti specifici. Emergono chiare convergenze su diverse tematiche, accanto a sottili distinzioni che arricchiscono la prospettiva complessiva.

Tra i principali punti di contatto, vi è il riconoscimento unanime che, in materia di oneri considerati non deducibili, la prassi consolidata, pur con alcune evoluzioni, impone all'autorità fiscale un onere probatorio significativo. Non è sufficiente la mera indeducibilità di un costo ai fini fiscali per stabilire automaticamente che esso celi una distribuzione di utili ai soci. È richiesta una dimostrazione concreta e motivata dell'effettiva natura distributiva di tale costo.

Inoltre, si evidenzia che nelle entità con una base partecipativa ristretta, l'autorità fiscale può godere di una maggiore facilitazione nell'applicazione di una presunzione. Tuttavia, si precisa con forza che tale presunzione non può essere considerata inconfutabile. Essa necessita sempre di essere corroborata da elementi concreti che supportino l'ipotesi di una distribuzione occulta di profitti.

Un aspetto critico sottolineato congiuntamente riguarda la complessa assimilazione di costi non aventi natura monetaria – come, ad esempio, sopravvenienze passive, deprezzamenti di valore o accantonamenti – a distribuzioni di utili. Si rimarca l'assurdità di un'imposizione a carico dei soci per somme che non sono mai state concretamente percepite o trasferite.

Si concorda, altresì, sul fatto che la tassazione dei soci in relazione a costi indeducibili, in particolare quelli di natura non monetaria, entra in conflitto con un principio cardine del sistema

tributario, quello della capacità contributiva. Tale principio verrebbe infatti disatteso, poiché si procederebbe a tassare una ricchezza che non si è mai tradotta in un'effettiva percezione economica da parte dei soggetti tassati.

Infine, le analisi convergono nel qualificare questa condotta dell'autorità fiscale come una forma di applicazione distorta e non legittimata del regime di trasparenza fiscale. Si rileva che tale approccio viene esteso a società che non hanno mai manifestato l'intenzione di aderire a tale regime, bypassando le condizioni e le procedure previste per la sua adozione.

Le differenze si manifestano principalmente nell'articolazione dell'esposizione: mentre un'analisi si addentra con maggiore dettaglio nelle dinamiche evolutive del pensiero consolidato, illustrando specifici orientamenti, l'altra privilegia una trattazione più approfondita degli aspetti concettuali e delle ripercussioni sistemiche derivanti da tale impostazione dell'autorità fiscale.

Conclusioni e parere finale

In considerazione di quanto analizzato, si può affermare con decisione che la pratica dell'autorità fiscale di considerare gli oneri indeducibili come utili distribuiti ai soci, in particolare nelle società con una compagine sociale limitata, è altamente discutibile e vulnerabile sotto molteplici angoli di vista, sia sul piano giuridico che su quello strettamente fiscale.

Questa impostazione confligge apertamente con pilastri fondamentali del diritto tributario, quali il principio di capacità contributiva, che impone una tassazione solo su manifestazioni concrete di ricchezza, e il principio di distinzione tra l'autonomia giuridica della società e quella dei suoi singoli soci. Ignorare tale distinzione significa misconoscere la struttura stessa delle entità societarie e le logiche della loro imposizione.



L'applicazione di una simile prassi si rivela particolarmente problematica e gravosa quando si tratta di costi non monetari, situazioni in cui non si verifica alcuna forma di trasferimento effettivo di ricchezza in capo ai soci. In tali casi, la pretesa impositiva appare priva di una base economica sostanziale, configurando una tassazione su un "fantasma" di reddito mai esistito per il percipiente.

In sostanza, si concretizza un'indebita e non autorizzata estensione del regime di trasparenza fiscale a quelle entità societarie che, per scelta o per natura, non vi hanno aderito. Si assiste, di fatto, a una surrettizia equiparazione a tale regime, senza che ne siano rispettate le premesse normative e le condizioni volute dal legislatore.

Infine, è cruciale ribadire che, pur in presenza di una certa presunzione riconosciuta in specifici contesti (come le società a ristretta base), l'autorità fiscale ha sempre l'onere di produrre prove concrete e convincenti della reale distribuzione di utili ai soci. Non può bastare una mera asserzione o un'inferenza generica; la prova deve essere robusta e mirata a dimostrare l'effettiva percezione di un beneficio economico da parte dei soci.

Pertanto, è fortemente consigliabile che i contribuenti che si trovino ad affrontare accertamenti basati su questa controversa prassi li contestino con determinazione. È fondamentale porre in risalto tutti i principi giuridici e fiscali che vengono vulnerati da tale condotta. L'obiettivo primario sarà quello di dimostrare l'assoluta assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza ai soci e di evidenziare l'illegittimità di una doppia imposizione non prevista e non giustificata dall'impianto normativo. In un eventuale contenzioso, sarà di importanza strategica enfatizzare la carenza di prove concrete da parte dell'autorità fiscale circa l'effettiva percezione di utili da parte dei soci, specialmente laddove si sia in presenza di oneri di natura non monetaria.



Analisi comparativa

Analisi comparativa delle risposte date dal sistema AI

Analizzando le osservazioni presentate, emerge una chiara concordanza di fondo, sebbene con lievi divergenze nell'accento e nell'approfondimento di alcuni aspetti. Si delineano diversi punti focali di accordo e alcune sottili distinzioni.

I principali elementi di convergenza sono i seguenti:

- **Necessità di Prova Consistente:** Vi è un'ampia intesa sul fatto che, malgrado alcune fluttuazioni nelle interpretazioni, l'Amministrazione Finanziaria sia tenuta a produrre elementi probatori solidi e inequivocabili per sostenere l'ipotesi che un costo non deducibile rappresenti, in realtà, una distribuzione occulta di profitti ai soci. Si sottolinea che la semplice non deducibilità fiscale di una spesa non è di per sé sufficiente a generare una presunzione automatica di tale distribuzione.
- **Valutazione nelle Aziende con Base Partecipativa Ristretta:** Le analisi concordano nel riconoscere che, per le aziende caratterizzate da un numero limitato di soci, l'Amministrazione possa godere di una maggiore facilità nell'asserire una presunzione di distribuzione. Tuttavia, entrambe le valutazioni specificano che tale presunzione non può essere considerata assoluta e richiede comunque la presenza di circostanze e fatti concreti a suo supporto.
- **Criticità dei Costi Non Monetari:** Entrambe le esposizioni pongono in risalto la particolare problematicità che sorge quando si tenta di equiparare costi che non implicano un effettivo esborso di denaro (come oneri imprevisti passivi, perdite su cessioni di beni, o accantonamenti) a utili



effettivamente distribuiti. Viene evidenziata l'irragionevolezza di assoggettare a tassazione i soci per importi che non hanno mai concretamente ricevuto.

- **Principio di Capacità Contributiva:** Le diverse considerazioni convergono nell'affermare che l'assoggettamento a tassazione dei soci per costi non deducibili, in modo particolare quelli non monetari, si pone in contrasto con il principio fondamentale della capacità contributiva. Questo perché si finirebbe per tassare una ricchezza che non è mai stata effettivamente percepita dai destinatari.
- **Utilizzo Improprio del Regime di Trasparenza:** Vi è unanime accordo nel ritenere che tale modalità operativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria equivalga a un'applicazione surrettizia, e quindi non autorizzata, di un regime di trasparenza fiscale. Questo verrebbe imposto a quelle società che non hanno esercitato l'opzione per tale regime in modo esplicito e volontario.

Per quanto riguarda le distinzioni e le sottigliezze:

- Un'analisi si è dimostrata più ricca nel descrivere le sfumature delle decisioni pregresse in materia, fornendo un quadro più articolato delle posizioni che si sono consolidate nel tempo.
- L'altra analisi ha invece approfondito maggiormente gli aspetti teorici e le conseguenze di sistema derivanti da questa pratica operativa dell'Amministrazione Finanziaria, ponendo l'attenzione sulle implicazioni più ampie.

In conclusione, si può affermare che:

1. La consuetudine dell'Amministrazione Finanziaria di considerare i costi indeducibili come profitti distribuiti ai soci nelle aziende con pochi partecipanti è profondamente

discutibile sotto molteplici aspetti, sia sul piano della disciplina sia su quello dell'imposizione.

2. Questa metodologia operativa infrange principi cardine del sistema tributario, tra cui il principio di capacità contributiva e la netta distinzione tra la persona giuridica della società e quella dei suoi soci.
3. Tale approccio risulta particolarmente problematico laddove si tratti di costi non monetari, poiché in questi casi non si verifica alcun trasferimento effettivo di ricchezza ai soci.
4. Si configura un'applicazione impropria di un regime fiscale basato sulla trasparenza per entità societarie che non hanno mai scelto di aderirvi.
5. Le pronunce in materia, pur ammettendo una certa presunzione per le società a ristretta base, richiedono comunque all'Amministrazione Finanziaria di presentare prove concrete dell'effettiva distribuzione di profitti ai soci.

Suggerimento:

Si raccomanda vivamente ai contribuenti che si trovino ad affrontare situazioni analoghe di contestare con determinazione tali accertamenti. È essenziale fare leva sui principi giuridici e fiscali che vengono disattesi da tale prassi. Risulta cruciale dimostrare l'assenza di un reale passaggio di ricchezza ai soci e l'illegittimità di una doppia tassazione non contemplata dalle disposizioni vigenti. In caso di contenzioso, sarà di primaria importanza evidenziare la mancanza di prove concrete da parte dell'Amministrazione Finanziaria riguardo all'effettiva percezione di utili da parte dei soci, specialmente in situazioni in cui le voci di costo sono di natura non monetaria.

Informazioni di contesto

Dall'analisi delle informazioni disponibili, emerge un quadro interpretativo piuttosto consolidato riguardo a certe questioni



fiscali, pur con significative riserve e posizioni critiche. In sintesi, vi è una tendenza da parte delle autorità di controllo e degli organi giurisdizionali di grado superiore a considerare la distribuzione di utili non dichiarati ai soci anche in presenza di spese che non possono essere dedotte fiscalmente, persino se tali spese sono state effettivamente sostenute dall'impresa. Questo orientamento incontra perplessità e contestazioni, in particolare da parte di esperti del settore e in alcune decisioni giudiziarie di primo e secondo grado, specialmente quando si tratta di costi che non comportano un esborso finanziario diretto.

Si osserva inoltre che, nonostante l'introduzione di una specifica disposizione legislativa mirasse a rafforzare la necessità per l'Amministrazione di fornire prove più solide negli accertamenti, l'organo giudiziario supremo ha mantenuto un'interpretazione che, di fatto, non ha modificato in modo sostanziale le preesistenti ipotesi di presunzione. Tuttavia, tale disposizione potrebbe rappresentare un nuovo strumento per i contribuenti per costruire strategie difensive più efficaci, soprattutto per quanto concerne le spese prive di movimentazione monetaria.

Un altro punto di notevole discussione riguarda l'applicazione, in pratica, di un sistema di imputazione diretta dei redditi ai soci – tipico delle società "trasparenti" – anche a quelle imprese che non hanno mai scelto formalmente di adottare tale regime. Questa prassi è ampiamente vista come un'eccessiva estensione interpretativa, in quanto ritenuta incoerente con i principi fondamentali del sistema tributario e foriera di potenziali situazioni di doppia imposizione fiscale.

Conclusioni e parere finale:

In considerazione di quanto emerso, si può affermare con chiarezza che l'orientamento predominante della massima autorità giudiziaria tende a sostenere l'idea che, in presenza di spese non deducibili, si possa presumere una distribuzione di

profitti non dichiarati ai soci. Questa impostazione, tuttavia, continua a essere oggetto di forti critiche, soprattutto in relazione a quelle poste di costo che non implicano un effettivo flusso di denaro.

La recente introduzione di una specifica previsione legislativa, sebbene non abbia alterato profondamente l'approccio interpretativo del massimo organo giurisdizionale, apre comunque la strada a nuove e potenzialmente più efficaci strategie di difesa per i contribuenti. In particolare, essa può consentire di esigere un livello di prova più stringente da parte dell'Amministrazione in fase di accertamento.

L'applicazione di fatto di un meccanismo di imputazione diretta dei redditi – proprio delle società che hanno optato per un regime di "trasparenza" – a entità che non hanno formalizzato tale scelta, è considerata una forzatura interpretativa significativa. Tale prassi, infatti, rischia di compromettere i cardini del nostro sistema tributario e di generare indebite duplicazioni dell'imposizione.

Per i soggetti economici, in particolare quelli che operano in contesti con una base societaria ristretta, è fondamentale adottare un atteggiamento estremamente cauto e proattivo nella gestione fiscale, specialmente per quanto riguarda quelle voci di spesa che potrebbero essere considerate non deducibili. Si suggerisce caldamente di adottare le seguenti misure per mitigare i rischi e rafforzare la propria posizione:

È essenziale documentare con la massima precisione e dettaglio tutte le spese sostenute, prestando un'attenzione particolare a quelle che non implicano un diretto movimento di denaro. Una documentazione impeccabile rappresenta la base per poter efficacemente contestare qualsiasi eventuale presunzione di distribuzione occulta di profitti, fornendo prove concrete della natura e della finalità economica di tali costi.

È opportuno analizzare e sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla nuova disposizione legislativa precedentemente menzionata. Questo significa essere preparati a richiedere all'Amministrazione Finanziaria di produrre prove più rigorose e concrete a supporto di eventuali contestazioni, elevando lo standard dell'onere probatorio a carico dell'ente impositore in caso di verifiche.

Si consiglia di valutare con attenzione tutti i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'adesione al regime di trasparenza fiscale. Questa analisi dovrebbe tener conto non solo delle implicazioni teoriche, ma anche della prassi operativa e delle tendenze accertative mostrate dall'Amministrazione Finanziaria, per comprendere se tale scelta possa effettivamente allinearsi agli obiettivi e alla struttura dell'impresa.

Infine, in caso di contestazioni o accertamenti da parte delle autorità fiscali, è fondamentale essere pronti a portare la questione di fronte agli organi di giustizia tributaria. In tali circostanze, si potrà fare leva in modo strategico sulle argomentazioni critiche avanzate dalla dottrina e sulle decisioni giudiziarie di grado inferiore che si sono espresse in senso favorevole ai contribuenti. Questo è particolarmente rilevante quando si discute di costi non monetari e quando si contesta l'applicazione di un regime di trasparenza in assenza di una specifica opzione formale.

Un approccio proattivo e ben strutturato, basato sulla trasparenza, sulla documentazione accurata e sulla conoscenza delle proprie possibilità di difesa, può contribuire in modo significativo a ridurre i rischi fiscali e a costruire una posizione solida e difendibile in caso di potenziali controversie.



ULTERIORI RIFERIMENTI A SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Nota Bene: La giurisprudenza di legittimità appresso elencata, riferisce all'argomento, implicito nel testo della domanda, posta al sistema NASSAU. Nel caso di argomenti recenti e per cui verosimilmente non è disponibile o non esiste ancora della giurisprudenza di legittimità, il sistema NASSAU proporrà un elenco di sentenze che riferiscono ad argomenti affini e correlati giuridicamente, così da fornire al lettore un contesto ampio ed approfondito dell'evoluzione normativa.

[Sez. TERZA CIVILE , n.28190 del 23/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:28190CIV\), udienza del 12/09/2025 , Presidente DE STEFANO FRANCO Relatore PELLECCIA ANTONELLA](#)

... , con m 4e 5, iael d,P.H., o. 131 del 1986, e cìLindi stHa base deiI endita natastale aperi 3.nci-ie ... , con m 4e 5, iael d,P.H., o. 131 del 1986, e cìLindi stHa base deiI endita natastale aperi 3.nci-ie ... di tutela secondo :ordinamento giuridico, di sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342 ... di tutela secondo :ordinamento giuridico, di sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342 ... di un procedimenta ;:ii cont?clio st:1 dei.e n.c,F7-rie inr:cmcjani5 dell'ordinamento vic;ente. Ciò che ri,(2 ... di un procedimenta ;:ii cont?clio st:1 dei.e n.c,F7-rie inr:cmcjani5 dell'ordinamento vic;ente. Ciò che ri,(2 ... con le risultanze dci rogiistr; rr :Pf ii,Aara evidenza, infatti, rI io il tenore letterale (1e:iii norma fonda ia ... con le risultanze dci rogiistr; rr :Pf ii,Aara evidenza, infatti, rI io il tenore letterale (1e:iii norma fonda ia ...

[Sez. TERZA CIVILE , n.28119 del 22/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:28119CIV\), udienza del 11/06/2025 , Presidente FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore SAIJA SALVATORE](#)

... , parte ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2383, comma 3, c.c., so- stenendo ... , parte ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2383, comma 3, c.c., so- stenendo ... contrapposizione di una interpreta- zione diversa da quella criticata (cfr. tra le molte Cass. n. 20294/2019, n ... contrapposizione di una interpreta- zione diversa da quella criticata (cfr. tra le molte Cass. n. 20294/2019, n ... allusioni a carico dell'appellante (secondo quanto dallo stesso dedotto): nes- suna prova in tal senso ... allusioni a carico dell'appellante (secondo quanto dallo stesso dedotto): nes- suna prova in tal senso ... con specifiche deleghe operative e mansioni di co-diret- tore generale dal 2012, era stata mossa ... con specifiche deleghe operative e mansioni di co-diret- tore generale dal 2012, era stata mossa ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.28097 del 22/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:28097CIV\), udienza del 16/10/2025 , Presidente STALLA GIACOMO MARIA Relatore LIBERATI ALESSIO](#)



... . In tal caso, la rilevanza giuridica è l'elemento formale che letteralmente dà a vederel'avverarsi In tal caso, la rilevanza giuridica è l'elemento formale che letteralmente dà a vederel'avverarsi ... , la formulazione di un'ipotesi di concorso di norme fa sì che l'applicazione dei già menzionati concetti ... , la formulazione di un'ipotesi di concorso di norme fa sì che l'applicazione dei già menzionati concetti ... fuori le fattispecie semplicemente diverse le une dalle altre, ove non si dà più un problema di concorso ... fuori le fattispecie semplicemente diverse le une dalle altre, ove non si dà più un problema di concorso ... Cass. 1439/2023, ove si ribadisce che nella materia disciplinare non trova applicazione « il principio ... » Cass. 1439/2023, ove si ribadisce che nella materia disciplinare non trova applicazione « il principio ... »

[Sez. QUINTA CIVILE , n.28066 del 22/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:28066CIV\), udienza del 16/10/2025 , Presidente STALLA GIACOMO MARIA Relatore LIBERATI ALESSIO](#)

... TUIR, per aver la società, nel calcolo del pro rata, tenuto conto del patrimonio netto contabile senza ... TUIR, per aver la società, nel calcolo del pro rata, tenuto conto del patrimonio netto contabile senza ... infragruppo eseguite nel 2004 sulla base del valore normale - ai sensi dell'art.360 prime comma n.4 cod ... infragruppo eseguite nel 2004 sulla base del valore normale - ai sensi dell'art.360 prime comma n.4 cod ... di diritto: «In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società ... di diritto: «In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società ... di netto relativa ai titoli posseduti in base all'ultimo bilancio approvato e la quota da attribuirsi ... » di netto relativa ai titoli posseduti in base all'ultimo bilancio approvato e la quota da attribuirsi ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.28021 del 21/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:28021CIV\), udienza del 09/10/2025 , Presidente TERRUSI FRANCESCO Relatore D'AQUINO FILIPPO](#)

... all'Incanto da effettuare in un unico lotto un anno dopo la conclusione del trattato di pace». Il secondo ... all'Incanto da effettuare in un unico lotto un anno dopo la conclusione del trattato di pace». Il secondo ... - strazione compiuti dalla convenuta senza il consenso degli altri comproprietari siano stati interpretati ... - strazione compiuti dalla convenuta senza il consenso degli altri comproprietari siano stati interpretati ... che egli compia un atto di formale interversione (nonostante la lettera dell'art. 1102co. 2 c.c ... che egli compia un atto di formale interversione (nonostante la lettera dell'art. 1102co. 2 c.c ... (cfr. art. 348-ter co. 5 c.p.c.). In ogni caso, il fatto non è decisivo, poiché nel 10di 11 – 26417 ... (cfr. art. 348-ter co. 5 c.p.c.). In ogni caso, il fatto non è decisivo, poiché nel 10di 11 – 26417 ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.28016 del 21/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:28016CIV\), udienza del 24/09/2025 , Presidente TERRUSI FRANCESCO Relatore AMATORE ROBERTO](#)



... non era tenuto «con altri o per altri» al pagamento del debito (cfr. Cass. 13505/2019). A tale premessa ... non era tenuto «con altri o per altri» al pagamento del debito (cfr. Cass. 13505/2019). A tale premessa ... , sul presupposto che le spese 3di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . de quibus ... , sul presupposto che le spese 3di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . de quibus ... condomino. Se ciò accade, siamo fuori dal campo di applicazione dell'art. 1123 c.c. (oltre che dell'art ... condomino. Se ciò accade, siamo fuori dal campo di applicazione dell'art. 1123 c.c. (oltre che dell'art ... , una soluzione conciliatoria per definire la questione relativa all'addebito di dette spese, pro quota ... , una soluzione conciliatoria per definire la questione relativa all'addebito di dette spese, pro quota ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.27928 del 20/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:27928CIV\), udienza del 07/10/2025 , Presidente GIUSTI ALBERTO Relatore TRICOMI LAURA](#)

... e giuridic he Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza ... e giuridic he Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza ... sulla questione se, nel caso in cui il proprietario di un fondo intercluso possa procurarsi l'accesso alla via ... sulla questione se, nel caso in cui il proprietario di un fondo intercluso possa procurarsi l'accesso alla via ... cosila seguente terza soluzione, pur adottata da altri ordinamenti:pur resa inter pauciores , la sentenza ... cosila seguente terza soluzione, pur adottata da altri ordinamenti:pur resa inter pauciores , la sentenza ... ex art. 1051 c.c.: l'uscita sulla via pubblica. Tale orientamento poté giovare nel 1989 dell'avallo ... ex art. 1051 c.c.: l'uscita sulla via pubblica. Tale orientamento poté giovare nel 1989 dell'avallo ...

[Sez. PRIMA CIVILE , n.27909 del 20/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:27909CIV\), udienza del 11/09/2025 , Presidente FERRO MASSIMO Relatore CROLLA COSMO](#)

... il principio giurisprudenziale di questa Cons.Est.Luigi 'Orazio RGN 26109 2013 Corte, a sezioni unite (Cass ... il principio giurisprudenziale di questa Cons.Est.Luigi 'Orazio RGN 26109 2013 Corte, a sezioni unite (Cass Non si è tenuto conto, però, della precedente riserva di utili per lire 14.000.000.000, in quanto tali utili Non si è tenuto conto, però, della precedente riserva di utili per lire 14.000.000.000, in quanto tali utili ... , un documento incorporante enunciati - pur senza dar luogo ad una presunzione relativa della veridicità ... , un documento incorporante enunciati - pur senza dar luogo ad una presunzione relativa della veridicità Da questa operazione non può generare né reddito imponibile né perdita deducibile. Inoltre, nella determinazione Da questa operazione non può generare né reddito imponibile né perdita deducibile. Inoltre, nella determinazione ...



[Sez. QUINTA CIVILE , n.27859 del 20/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:27859CIV\),
udienza del 27/05/2025 , Presidente STALLA GIACOMO MARIA Relatore SOCCI
ANGELO MATTEO](#)

... dello sconto in in- teresse senza tener conto della diversa natura non sovrapponibile dei due elementi ... dello sconto in in- teresse senza tener conto della diversa natura non sovrapponibile dei due elementi ... dello sconto all'inte- resse, omettendo di tener conto della diversa natura dei due elementi in comparazione ... dello sconto all'inte- resse, omettendo di tener conto della diversa natura dei due elementi in comparazione ... una pre- stazioneunica e determinata (obbligazione principale) , nonché una presta- zione dedotta solo ... una pre- stazioneunica e determinata (obbligazione principale) , nonché una presta- zione dedotta solo ... di interfe- renza con il diverso accordo di anticipazione delle fatture, oggetto di diversa causa».La Corte di interfe- renza con il diverso accordo di anticipazione delle fatture, oggetto di diversa causa».La Corte ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.27854 del 20/10/2025 \(ECLI:IT:CASS:2025:27854CIV\),
udienza del 27/05/2025 , Presidente STALLA GIACOMO MARIA Relatore SOCCI
ANGELO MATTEO](#)

... . Con il secondo motivo si ripropone sostanzialmente la stessa cen- sura posta alla base del primo, colta sotto Con il secondo motivo si ripropone sostanzialmente la stessa cen- sura posta alla base del primo, colta sotto ... dalle parti, l'art. 123 c.p.c. (Cass. 8620/1996). A tale orientamento il collegio intende aderire, non senza ... dalle parti, l'art. 123 c.p.c. (Cass. 8620/1996). A tale orientamento il collegio intende aderire, non senza ... precedentemente, art.796 c.p.c. ss. abrogati) una natura del tutto differente rispetto al pas- sato e cioè ... precedentemente, art.796 c.p.c. ss. abrogati) una natura del tutto differente rispetto al pas- sato e cioè ... - senza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici - senza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici ...

[Sez. UNITE CIVILE , n.21761 del 29/07/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:21761CIV\), udienza
del 11/05/2021 , Presidente TRAVAGLINO GIACOMO Relatore VALITUTTI ANTONIO](#)

... , conm 4e 5, iael d,P.H., o. 131 del 1986, e ciLindi stHa base dei endita natastale aperi 3.nci-ie ... , conm 4e 5, iael d,P.H., o. 131 del 1986, e ciLindi stHa base dei endita natastale aperi 3.nci-ie ... di tutela secondo :ordinamento giuridico, di sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342 ... di tutela secondo :ordinamento giuridico, di sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342 ... di un procedimenta ;:ii cont?clio st:1 dei.e n.c,F7-rie inr:cmcjani5 dell'ordinamento vic;ente. Ciò che ri,(2 ... di un procedimenta ;:ii cont?clio st:1 dei.e n.c,F7-rie inr:cmcjani5 dell'ordinamento vic;ente. Ciò che ri,(2 ... con le risultanze dci registr; rr :Pf ii,Aara evidenza, infatti, rI io il tenore letterale (1e:iii norma fonda ia



con le risultanze dei registri; r.r.: P.f. ii, Aara evidenza, infatti, r.l. io il tenore letterale (1e.iii norma fonda ia ...

[Sez. LAVORO CIVILE , n.22318 del 25/07/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:22318CIV\), udienza del 23/05/2023 , Presidente TRIA LUCIA Relatore MICHELINI GUALTIERO](#)

... , parte ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2383, comma 3, c.c., so- stenendo ... , parte ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2383, comma 3, c.c., so- stenendo ... contrapposizione di una interpreta- zione diversa da quella criticata (cfr. tra le molte Cass. n. 20294/2019, n ... contrapposizione di una interpreta- zione diversa da quella criticata (cfr. tra le molte Cass. n. 20294/2019, n ... allusioni a carico dell'appellante (secondo quanto dallo stesso dedotto): nes- suna prova in tal senso ... allusioni a carico dell'appellante (secondo quanto dallo stesso dedotto): nes- suna prova in tal senso ... con specifiche deleghe operative e mansioni di co-diret- tore generale dal 2012, era stata mossa con specifiche deleghe operative e mansioni di co-diret- tore generale dal 2012, era stata mossa ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.36443 del 29/12/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:36443CIV\), udienza del 05/04/2023 , Presidente D'ASCOLA PASQUALE Relatore CAPONI REMO](#)

... . In tal caso, la rile- vanza giuridica è l'elemento formale che letteralmente dà a vederel'avve- rarsi In tal caso, la rile- vanza giuridica è l'elemento formale che letteralmente dà a vederel'avve- rarsi ... , la formulazione di un a ipotesi di concorso di norme fa sì che l'applicazione dei già menzionaticon- cetti ... , la formulazione di un a ipotesi di concorso di norme fa sì che l'applicazione dei già menzionaticon- cetti ... fuori le fattispecie semplicemente diverse le une dalle altre, ove non si dà più un problema di concorso ... fuori le fattispecie semplicemente diverse le une dalle altre, ove non si dà più un problema di concorso ... Cass. 1439/2023, ove si ribadisce che nella materia disciplinare non trova applicazione « il principio Cass. 1439/2023, ove si ribadisce che nella materia disciplinare non trova applicazione « il principio ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.5502 del 21/02/2022 \(ECLI:IT:CASS:2022:5502CIV\), udienza del 27/10/2021 , Presidente MANZON ENRICO Relatore GORI PIERPAOLO](#)

... TUIR, per aver la società, nel calcolo del pro rata, tenuto conto del patrimonio netto contabile senza ... TUIR, per aver la società, nel calcolo del pro rata, tenuto conto del patrimonio netto contabile senza ... infragruppo eseguite nel 2004 sulla base del va- lore normale - ai sensi dell'art.360 prime comma n.4 cod ... infragruppo eseguite nel 2004 sulla base del va- lore normale - ai sensi dell'art.360 prime comma n.4 cod ... di diritto: «In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società ... di diritto: «In tema di deduzione dalla base imponibile di svalutazione della partecipazione in società ... di netto relativa ai ti- toli posseduti in base all'ultimo bilancio approvato e la quota da



attri- buirsi ... di netto relativa ai ti- toli posseduti in base all'ultimo bilancio approvato e la quota da attri- buirsi ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.16794 del 13/06/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:16794CIV\),
udienza del 21/02/2023 , Presidente MANNA FELICE Relatore CAPONI REMO](#)

... all'Incanto da effettuare inun unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace». Il secondo ... all'Incanto da effettuare inun unico lotto un anno dopo la con- clusione del trattato di pace». Il secondo ... - strazione compiuti dalla convenuta senza il consenso degli altri com- proprietari siano stati interpretati ... - strazione compiuti dalla convenuta senza il consenso degli altri com- proprietari siano stati interpretati ... che egli compia un atto di for- male interversione (nonostante la lettera dell'art. 1102co. 2 c.c ... che egli compia un atto di for- male interversione (nonostante la lettera dell'art. 1102co. 2 c.c ... (cfr. art. 348-ter co. 5 c.p.c.). In ogni caso, il fatto non è decis ivo, poiché nel 10di 11 – 26417 (cfr. art. 348-ter co. 5 c.p.c.). In ogni caso, il fatto non è decis ivo, poiché nel 10di 11 – 26417 ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.7223 del 13/03/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:7223CIV\),
udienza del 07/12/2022 , Presidente MANNA FELICE Relatore CAPONI REMO](#)

... non era tenuto «con altri o per altri» al pagamento del debito (cfr. Cass. 13505/2019). A tale premessa ... non era tenuto «con altri o per altri» al pagamento del debito (cfr. Cass. 13505/2019). A tale premessa ... , sul presup posto che le spese 3di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . de quibus ... , sul presup posto che le spese 3di 10 – RG 16950/2018 – S2 – PU 07/12/2022 (n. 17) – Caponi Rel . de quibus ... condomino. Se ciò accade, siamo fuori dal campo di applicazione dell'art. 1123 c.c. (oltre che dell'art ... condomino. Se ciò accade, siamo fuori dal campo di applicazione dell'art. 1123 c.c. (oltre che dell'art ... , una soluzione conciliatoria per definire la questione relativa all'addebito di dette spese, pro quota , una soluzione conciliatoria per definire la questione relativa all'addebito di dette spese, pro quota ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.17368 del 16/06/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:17368CIV\),
udienza del 25/05/2023 , Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore
CAPONI REMO](#)

... e giuridic he Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza ... e giuridic he Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza ... sulla questione se, nel caso in cui il proprietario di un fondo intercluso possa procurarsi l'accesso alla via ... sulla questione se, nel caso in cui il proprietario di un fondo intercluso possa procurarsi l'accesso alla via ... cosila seguente terza soluzione, pur adottata da altri ordinamenti:pur resa inter pauciores , la sentenza ... cosila seguente terza soluzione, pur adottata da altri ordinamenti:pur resa inter pauciores , la sentenza ... ex art. 1051 c.c.: l'uscita sulla via pubblica. Tale orientamento poté



giovarsi nel 1989 dell'avallo ... ex art. 1051 c.c.: l'uscita sulla via pubblica. Tale orientamento poté giovare nel 1989 dell'avallo ...

[Sez. QUINTA CIVILE , n.34400 del 15/11/2021 \(ECLI:IT:CASS:2021:34400CIV\),
udienza del 29/09/2021 , Presidente SORRENTINO FEDERICO Relatore D'ORAZIO
LUIGI](#)

... il principio giurisprudenziale di questa Cons.Est.Luigi 'Orazio RGN 26109 2013 Corte, a sezioni unite (Cass ... il principio giurisprudenziale di questa Cons.Est.Luigi 'Orazio RGN 26109 2013 Corte, a sezioni unite (Cass Non si è tenuto conto, però, della precedente riserva di utili per lire 14.000.000.000, in quanto tali utili Non si è tenuto conto, però, della precedente riserva di utili per lire 14.000.000.000, in quanto tali utili ... , un documento incorporante enunciati - pur senza dar luogo ad una presunzione relativa della veridicità ... , un documento incorporante enunciati - pur senza dar luogo ad una presunzione relativa della veridicità Da questa operazione non può generare né reddito imponibile né perdita deducibile. Inoltre, nella determinazione Da questa operazione non può generare né reddito imponibile né perdita deducibile. Inoltre, nella determinazione ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.24819 del 16/09/2024 \(ECLI:IT:CASS:2024:24819CIV\),
udienza del 04/07/2024 , Presidente DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore CAPONI
REMO](#)

... dello sconto in in- teresse senza tener conto della diversa natura non sovrapponibile dei due elementi ... dello sconto in in- teresse senza tener conto della diversa natura non sovrapponibile dei due elementi ... dello sconto all'inte- resse, omettendo di tener conto della diversa natura dei due elementi in comparazione ... dello sconto all'inte- resse, omettendo di tener conto della diversa natura dei due elementi in comparazione ... una pre- stazioneunica e determinata (obbligazione principale) , nonché una presta- zione dedotta solo ... una pre- stazioneunica e determinata (obbligazione principale) , nonché una presta- zione dedotta solo ... di interfe- renza con il diverso accordo di anticipazione delle fatture, oggetto di diversa causa».La Corte di interfe- renza con il diverso accordo di anticipazione delle fatture, oggetto di diversa causa».La Corte ...

[Sez. SECONDA CIVILE , n.19900 del 12/07/2023 \(ECLI:IT:CASS:2023:19900CIV\),
udienza del 19/01/2023 , Presidente D'ASCOLA PASQUALE Relatore CAPONI REMO](#)

... . Con il secondo motivo si ripropone sostanzialmente la stessa cen- sura posta alla base del primo, colta sotto Con il secondo motivo si ripropone sostanzialmente la stessa cen- sura posta alla base del primo, colta sotto ... dalle parti, l'art. 123 c.p.c. (Cass. 8620/1996). A tale orientamento il collegio intende aderire, non senza ... dalle parti, l'art. 123 c.p.c. (Cass. 8620/1996). A tale orientamento il collegio intende aderire, non senza ... precedentemente, art.796



STUDIO SANTI & Associati

c.p.c. ss. abrogati) una natura del tutto differente rispetto al passato e cioè ... precedentemente, art.796 c.p.c. ss. abrogati) una natura del tutto differente rispetto al passato e cioè ... - senza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici ... - senza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici ...

STUDIO SANTI & Associati S.T.P. a r.l.

Sede legale: Via Morazzone n. 21, 22100 COMO (CO)

P.IVA 03682120138

Tel. 031 266484 - 031 265927 • Fax 031 3301656

www.studio-santi.it

Email: info@studio-santi.it



FONTI WEB CORRELATE

<https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29693-i-costi-in...>

<https://www.salvisjuribus.it/societa-a-ristretta-base-social...>

<https://avvocraticartellesattoriali.com/2025/09/17/agenzia-de...>

<https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2...>

<https://www.deottoandpartner.it/centro-studi/news/societa-a-...>

<https://www.ratio.it/costi-indeducibili-e-societa-a-ristrett...>

<https://www.finanzaefisco.com/onere-prova-art7-comma5bis/...>

<https://www.giustizia-tributaria.it/item.php?catid=259&itemi...>

<https://www.rivistadirittotributario.it/2025/07/03/ancora-su...>



Disclaimer

Il Fornitore non rilascia alcuna garanzia riguardante particolari qualità, idoneità allo scopo, livelli prestazionali, integrità o efficacia del presente Report. Attesa la natura di mero ausilio all'attività professionale, si raccomanda espressamente di sottoporre ogni dato, analisi o conclusione contenuta nel report a verifica e validazione da parte di un professionista qualificato prima di qualsiasi utilizzo esterno, ovvero la comunicazione a terzi quali i clienti finali e l'Amministrazione Finanziaria. Il Fornitore declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali errori, omissioni, mancate e/o errate interpretazioni normative o danni derivanti da un uso esclusivo o non supervisionato del report, anche in considerazione di possibili aggiornamenti normativi intervenuti successivamente alla sua generazione. Si informa l'utilizzatore che, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 132 del 23 settembre 2025, il professionista è tenuto a comunicare al destinatario della prestazione intellettuale le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati. Questa comunicazione deve avvenire con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L'uso dei sistemi di intelligenza artificiale non può sostituire la responsabilità e il giudizio del professionista.